

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 30 luglio – 14 agosto 2025

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
C-294/25 ITALIA (Consiglio di Stato)	AGRICOLTURA - MERCATO INTERNO Consegna da parte del produttore di latte ad un acquirente cui è stato revocato il riconoscimento - Applicazione di un prelievo supplementare a carico del produttore Interpretazione del Regolamento (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, con particolare riferimento agli artt. 23, ai sensi del quale “per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro”, e 24, ai sensi del quale “il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto”. <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che, in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto, dispone che il latte conferito sia interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore nonché sulla natura sanzionatoria o meno di siffatto prelievo supplementare.</i>	PCM - DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI SERVIZIO PROCEDURE DI INFRAZIONE MIN. AGRICOLTURA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. ECONOMIA E FINANZE
C-301/25 ITALIA (Consiglio di Stato)	CONCORRENZA - TUTELA DEI CONSUMATORI Settore alimentare - Pratiche commerciali sleali - Trattamento sanzionatorio Interpretazione e applicazione dell'art. 7 del regolamento UE n. 1169/2011, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e dell'art. 6 della direttiva 2005/29/CE, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno <i>Dubbio sul rapporto tra la disciplina settoriale dell'etichettatura alimentare di cui al regolamento UE n. 1169/2011, e quella generale delle pratiche commerciali sleali, disciplinata dalla</i>	MIN. GIUSTIZIA MIN. AGRICOLTURA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE MIN. ECONOMIA E FINANZE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO (AGCM)

	<i>direttiva 2005/29/CE, con specifico riguardo alla delimitazione delle competenze sanzionatorie e all'idoneità dissuasoria del relativo apparato punitivo)</i>	
C-320/25 ITALIA (Tar Lazio)	GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI Principio di non discriminazione - Parità di trattamento uomini donne - Concorso per accesso alle forze di polizia- Esclusione candidata a causa di un tatuaggio presente in zona non coperta dall'uniforme ordinaria (gonna per le donne) Interpretazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del principio di non discriminazione in base al sesso, dei principi enunciati in sede di interpretazione della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e del principio di proporzionalità rispetto alla normativa nazionale contenuta nell'articolo 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 95/2017 e nell'articolo 3, comma 2, e nella tabella 1, punto 2, lettera b), del decreto ministeriale 198/2003, come applicata dall'amministrazione della pubblica sicurezza e interpretata nel diritto vivente. <i>Dubbio se il diritto UE osti all'esclusione di una candidata di sesso femminile dal concorso in una forza di polizia per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall'uniforme, allorché lo stesso sia visibile solo in caso di utilizzo della divisa ordinaria, prevista per i servizi di rappresentanza, nella versione che contempla l'uso della gonna e delle scarpe décolleté)</i>	PCM - DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI SERVIZIO PROCEDURE DI INFRAZIONE MIN. INTERNO MIN. GIUSTIZIA MIN. FAMIGLIA NATALITA' E PARI OPPORTUNITA' MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
Cause riunite C-175/25 C-182/25 C-251/25 e C-252/25 AUSTRIA	TRASPORTI – CONCORRENZA TUTELA DEI CONSUMATORI Dieselgate - Veicoli diesel - Installazione impianti di manipolazione - Criteri per la qualificazione di un impianto di manipolazione Interpretazione artt. 3 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. <i>Dubbio sugli elementi da prendere in considerazione, ai sensi del diritto UE, ai fini ai fini della qualificazione di un impianto come impianto di manipolazione vietato e dubbio sui conseguenti oneri probatori ; dubbio se i componenti di un veicolo diesel che prevedibilmente influiscono sulle emissioni debbano essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti d'emissione non solo nel corso delle prove prescritte nell'ambito della procedura di omologazione ma anche nelle condizioni di guida effettive nell'uso normale del veicolo.</i>	PCM-DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL) PCM-DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI - SERVIZIO PROCEDURE DI INFRAZIONE MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIN. GIUSTIZIA MIN. SALUTE MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA AGCM AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI (ART)
C-244/25 SPAGNA	GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI Procedimento di nullità di un lodo arbitrale - Violazione dell'art. 101.1 TFUE - Portata del controllo giurisdizionale sui lodi arbitrali effettuato dal giudice competente - Nozione di ordine pubblico UE - Annullamento, da parte della Corte costituzionale spagnola, della sentenza che dichiara la nullità del lodo – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo Interpretazione e applicazione dell’art. 47, primo comma, dell’art. 51.1 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 19.1 TUE, nonché dei principi del primato, dell’efficacia e dell’unità del diritto dell’Unione (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di un’interpretazione giurisprudenziale secondo cui il controllo giurisdizionale di un lodo arbitrale da parte del giudice competente deve limitarsi a un controllo meramente</i>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY AGCM

	<i>formale ed esterno, anche in presenza di norme UE a carattere imperativo come l'art. 101 TFUE)</i>	
Cause riunite C-260/25 C-261/25 e C-262/25 POLONIA	TUTELA DEI CONSUMATORI Clausole contrattuali abusive - Nullità del contratto - Diritto del professionista alla restituzione delle prestazioni indebite eseguite a favore del consumatore - Prescrizione - Dies a quo - Contestazione del consumatore alla banca di non essere vincolato dalle clausole contrattuali abusive Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea <i>Dubbio se il diritto dell'Unione osti ad un'interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale in base alla quale la prescrizione del diritto di un professionista nei confronti di un consumatore alla restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato nullo a causa delle clausole abusive in esso contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato alla banca di non essere vincolato dalle clausole contrattuali.</i>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA AGCM
C-274/25 LITUANIA	MERCATO INTERNO Servizi di pagamento – Regolamento SEPA e Direttiva PSD2 - Nozione di servizio di addebito diretto Interpretazione dall'art. 2, punto 2, del regolamento SEPA (UE) n. 260/2012, che definisce l'addebito diretto “<i>un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore</i>”, e dell'art. 4 della direttiva (UE) 2015/2366 che definisce l'addebito diretto come “<i>un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso</i>”	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY BANCA D'ITALIA AGCM
C-298/25 FRANCIA	MERCATO INTERNO - CONCORRENZA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE Pratiche restrittive della concorrenza - Interruzione di relazioni commerciali stabili - Azione di risarcimento danni - Foro competente - Configurabilità illecito civile doloso o colposo – Regolamenti “Roma I” e “Roma II”	

	Interpretazione e applicazione dell'art. 1.1 della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 864/2007, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») <i>Dubbio sulla riconducibilità di un'azione di risarcimento proposta per interruzione brusca delle relazioni commerciali stabili - valutata sulla base di disposizioni legislative che disciplinano pratiche qualificate come restrittive della concorrenza, e quindi di un obbligo legale di astenersi da un certo tipo di comportamento - alla materia degli illeciti civili dolosi o colposi indipendentemente dai vincoli contrattuali che possono essere stati instaurati tra le parti.</i>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AGCM
C-302/25 AUSTRIA	MERCATO INTERNO Libera prestazione dei servizi – Società dell'informazione- Commercio elettronico - Riduzione del prezzo rispetto al prezzo minimo fissato per libri in lingua tedesca - Divieto di pubblicità da parte del rivenditore finale - Possibilità per un rivenditore finale di un altro Stato membro di invocare, in caso di vendita transfrontaliera, il «principio del paese d'origine» Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 6, e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») <i>Dubbio se il citato diritto UE osti ad una normativa nazionale che vieta al rivenditore finale di pubblicizzare ai consumatori finali, nell'ambito dell'attività commerciale e a fini concorrenziali sul territorio nazionale, una riduzione del prezzo, limitata e consentita fino al 5%, rispetto al prezzo minimo fissato per libri in lingua tedesca impedendo ad un rivenditore finale di un altro Stato membro di invocare, in caso di vendita transfrontaliera il «principio del paese d'origine» secondo il quale un prestatore di servizi online è soggetto principalmente alla normativa del proprio Stato membro di stabilimento.</i>	PCM - DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA (DIE) MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY AGCM
C-310/25 GERMANIA	GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI Successioni - Competenza giurisdizionale - Organi giurisdizionali di due Stati membri che dichiarano ciascuno la propria competenza per la successione - Effetti su una dichiarazione di rinuncia all'eredità Interpretazione dell'articolo 4 del regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e	MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE

	all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo <i>Dubbio se, nel caso in cui due organi giurisdizionali di Stati membri diversi si dichiarino entrambi competenti per la medesima successione, l'erede possa validamente rendere la dichiarazione di rinuncia dinanzi a uno di tali organi e, in caso di risposta affermativa, se tale dichiarazione possa sostituire validamente quella da rendere dinanzi all'altro organo giurisdizionale, con effetto dalla data in cui essa è stata resa.</i>	
C-317/25 FRANCIA	TUTELA DEI DATI PERSONALI Natura del consenso prestato dall'interessato a un primo operatore del trattamento all'utilizzo dei dati da parte di una data categoria di destinatari (partner dei fornitori di accesso a internet) - Possibilità degli appartenenti alla categoria di procedere ad operazioni di marketing diretto con mezzi elettronici senza un nuovo consenso - Identità di chi effettua il trattamento non nota all'interessato al momento in cui ha dato il suo consenso al primo operatore del trattamento - Necessità di nuovo consenso - Grado di definizione della nozione di "categoria di destinatari" Interpretazione degli articoli 4 (punto 11), 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 13 della direttiva 2002/58/CE, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) <i>Dubbio se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che il consenso prestato dall'interessato a un primo operatore del trattamento, a che i suoi dati siano utilizzati da una categoria di destinatari - nel caso di specie i «partner» dei fornitori di accesso a internet – possa essere considerato libero, specifico, informato e inequivocabile consentendo a chiunque appartenga a tale categoria di procedere ad operazioni di marketing diretto con mezzi elettronici senza aver bisogno di acquisire un nuovo consenso, o se preveda che qualsiasi destinatario dei dati personali raccolti, se la sua identità non era nota all'interessato al momento in cui ha prestato il suo consenso al primo operatore del trattamento, debba ottenere il consenso di tale persona prima di poter procedere presso di lei ad operazioni di marketing.</i>	PCM - DAGL PCM - DIE MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AGCM AGCOM

C-323/25 BELGIO	TUTELA DEI CONSUMATORI Assicurazione RCAuto - Clausole proposte per iscritto - Requisiti di chiarezza e comprensibilità - Incendio Camper in un campeggio Interpretazione dell'articolo 5, prima frase, della direttiva 93/13/CEE in riferimento al modello di polizza conforme alla legge sull'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore dei Paesi Bassi. <i>Dubbio se i requisiti di chiarezza e comprensibilità, nel caso di assicurazione di un camper, siano soddisfatti anche se la società assicuratrice non informi che la polizza non copra determinati rischi importanti legati a tale mezzo che siano slegati dalla circolazione; dubbio se detti requisiti si possano ritenere soddisfatti in ogni caso quando viene utilizzato un modello di polizza redatto dalle Autorità; dubbio se rilevi che l'assicuratore fosse a conoscenza delle specifiche esigenze dell'assicurato; dubbio se abbia rilevanza il fatto che né la legge né il modello di contratto definiscano chiaramente la natura del rischio o la portata della copertura; dubbio se sia rilevante la circostanza che il contratto di assicurazione venga automaticamente adeguato alle modifiche legislative, con la conseguenza che alcune coperture di cui inizialmente si riteneva di beneficiare siano state rimosse, e che quindi taluni rischi che il consumatore pensava fossero coperti al momento della stipula del contratto possano non essere più coperti.</i>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AGCM ISTITUTO VIGILANZA ASSICURAZIONI (IVASS)
C-324/25 BELGIO	CONCORRENZA Accordi restrittivi della concorrenza - Accordo, in epoca COVID, tra società di pallacanestro e la lega professionistica maschile di pallacanestro di non corrispondere ai giocatori gli stipendi dovuti in forza dei contratti in vigore - Promozione dei profili europei dello sport Interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 165 TFUE <i>Dubbio se un accordo tra società sportive e la lega alla quale appartengono, mediante il quale è stabilito di non corrispondere gli stipendi contrattualmente dovuti ai giocatori di tali società, possa essere considerato un accordo restrittivo della concorrenza mediante fissazione del prezzo di acquisto dei servizi forniti dai giocatori; in caso di risposta affermativa, dubbio se tale accordo si possa considerare vietato ai sensi dell'art.101 par.1 lett. a TFUE; dubbio se un contesto economico e giuridico quale quello del periodo pandemico possa influire sulla valutazione di un simile accordo.</i>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AGCM IVASS

C-332/25 IRLANDA	AMBIENTE Direttiva <i>Habitat</i> – Portata della nozione di «piano o progetto» - Valutazione di una politica strategica di alto livello nel settore agroalimentare che non propone alcun particolare sviluppo in un luogo specifico, cosicché non è possibile individuare uno o più siti che potrebbero essere colpiti da tale politica Interpretazione e applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai piani strategici o alle politiche ad alto livello approvati o sostenuti dal governo ma che non hanno alcun effetto obbligatorio o vincolante. <i>Dubbio interpretativo se l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, debba essere interpretato nel senso che una politica strategica di alto livello nel settore agroalimentare, pur non proponendo alcun particolare sviluppo in un luogo specifico, debba essere ricompresa nella nozione di «piano o progetto» e, di conseguenza, assoggettata alla relativa valutazione.</i>	PCM – DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIA PCM - DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI SERVIZIO PROCEDURE DI INFRAZIONE MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA MIN. AGRICOLTURA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE MIN. GIUSTIZIA
T-321/25 BELGIO	FISCALITA' E DOGANE Dichiarazioni doganali - Nomenclatura combinata- Elevatori non montati su autocarro-Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 della Commissione, del 13 settembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione nella nomenclatura combinata di un veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro	MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY
T-356/25 GRECIA	FISCALITA' E DOGANE Direttiva IVA – Acquisti intracomunitari - Violazione della normativa IVA- Nozione di rappresentante fiscale - Responsabilità solidale Interpretazione degli articoli 204 e 205 della direttiva 2006/112/CE alla luce del principio di proporzionalità. <i>Dubbio se il diritto UE osti all’introduzione da parte dei una normativa nazionale di un sistema, secondo il quale un soggetto che – a prescindere dalla denominazione nazionale quale “rappresentante” o “delegato” fiscale – non tenga libri né</i>	MIN. ECONOMIA E FINANZE AGENZIA ENTRATE MIN. INTERNO MIN. GIUSTIZIA

	<i>rilasci documenti sulle operazioni effettuate dal mandante, ma si limiti a presentare le relative dichiarazioni IVA e a versare l'imposta dovuta, debba ritenersi solidalmente responsabile dell'assolvimento dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati dal relativo mandante)</i>	
--	--	--